



Onorevole

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e  
Ambiente  
Direzione Mercati Retail e Tutele dei  
consumatori di energia;  
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e  
Sostenibilità Ambientale  
Piazza Cavour 5  
20121 Milano**

[info@arera.it](mailto:info@arera.it)

Roma, 12 marzo 2020

**Oggetto - Osservazioni IGAS al documento di consultazione  
47/2019/R/EFR - Revisione del contributo tariffario  
nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza  
energetica alla luce della sentenza del T.A.R.  
Lombardia n. 2538/2019**

IGAS provvede a trasmettere in allegato le osservazioni di carattere generale e puntuale al documento di consultazione di cui in oggetto

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con il massimo riguardo,  
Il Direttore Generale  
(Giuseppe Venditti)

Allegato cdt

### Spunti per la consultazione

Q1. Si condivide l'obiettivo di perseguire l'obiettivo di stimolare l'efficienza del mercato secondo una logica di profit sharing?

Q2. Si condivide, tenendo conto dei limiti ex lege di costo dei TEE "virtuali", l'impostazione della formula presentata, il cap al contributo tariffario e l'aggiornamento della porzione di scambi bilaterali utilizzati per la definizione del prezzo di riferimento? Se no, perché?

Q3. Si condivide l'introduzione del parametro  $\delta$  finalizzato a stimolare un mercato maggiormente efficiente? Quale valore si ritiene maggiormente opportuno? Perché?

### **Osservazioni generali al modello proposto e sul cap al contributo tariffario riconosciuto ai soggetti obbligati per il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica ad essi assegnati (spunti di consultazione Q1, Q2 per la parte relativa alle osservazioni sul *cap* al contributo e Q3)**

Già in passato avevamo segnalato che le modifiche al meccanismo dei TEE introdotte dal DM 10 maggio 2018 non avrebbero risolto le criticità riscontrate nel mercato dei TEE nei due anni precedenti, dovute sostanzialmente ad una carenza dell'offerta rispetto ad obblighi via via crescenti e a prezzi dei TEE frequentemente al di sopra del valore del contributo riconosciuto. Riteniamo, invece, e su questo concordiamo con l'Autorità, che per il meccanismo dei TEE sia necessaria una riforma più ampia, con correttivi di natura strutturale che consentano di ripristinare un sostanziale equilibrio tra domanda e offerta di TEE e che riducano i rischi legati alle incertezze del meccanismo, favorendo il naturale evolversi delle dinamiche di domanda e di offerta.

Tuttavia, nelle more della suddetta riforma, fermo restando che, a nostro giudizio, l'obiettivo di calmierare il mercato dei TEE può essere ragionevolmente ed efficacemente perseguito solo adottando misure destinate ad incidere sul lato dell'offerta e non su quello della domanda (come meglio si chiarirà più avanti), si ritiene innanzitutto necessario evidenziare che ai soggetti obbligati deve essere garantito il pieno recupero dei costi sostenuti per l'adempimento di obblighi imposti da disposizioni normative e/o di legge.

Si ricorda infatti che l'acquisto di TEE da parte delle imprese distributrici risponde alla necessità di ottemperare a un obbligo previsto dalla normativa, ma anche di garantire il raggiungimento di un obiettivo di rilevanza generale, quale quello di promozione dell'efficienza energetica. I costi sostenuti a tal fine hanno notoriamente un impatto considerevole, prima che sul sistema e sui consumatori finali, sui conti dei soggetti obbligati, i quali, con il passare del tempo, da puri "soggetti passanti" del meccanismo TEE sono divenuti coloro che ne sostengono i costi senza però poterne recuperare una parte rilevante e subendo quindi notevoli perdite.

Inoltre, le imprese di distribuzione, in qualità di soggetti obbligati all'acquisto, non dispongono di valide leve per stimolare il contenimento dei prezzi dei TEE, dato che, se da un lato si sforzano di non acquistare a prezzi più alti, dall'altro corrono il rischio di non riuscire a raggiungere l'obiettivo minimo ad essi assegnato e di incorrere quindi in sanzioni.

Pertanto, pur concordando con ARERA sul fatto che gli interventi dovranno perseguire i tre obiettivi di incentivare un comportamento efficiente degli operatori, di limitare il ricorso ai TEE "virtuali" e di contenere l'impatto degli oneri a carico della generalità della clientela finale, riteniamo che questa sia l'occasione per sanare alcune delle più evidenti penalizzazioni in cui incorrono le imprese di distribuzione obbligate.

Le proposte avanzate dall'Autorità nel presente DCO non sembrano andare in questa direzione e si ritiene pertanto opportuno proporre possibili soluzioni alternative.

Per le ragioni che saranno più oltre meglio esplicitate, non si ritengono valide le considerazioni svolte dall'Autorità ai punti da 3.7 a 3.11, ivi compresa la conclusione riportata al 3.11, secondo cui sia *"necessario confermare il cap al contributo tariffario riconosciuto preesistente (250 €/TEE)"*.

Innanzitutto, non si ritiene corretto il ragionamento dell'Autorità secondo cui l'intervenuto annullamento, da parte del TAR Lombardia, della disposizione del DM 10 maggio 2018 che fissava a 250€/TEE il valore massimo del contributo tariffario non inciderebbe sulla validità e sull'efficacia della previsione implicita del *floor* per i TEE virtuali, pari a 10 €/TEE, valore che si tradurrebbe, quindi, nel

“l’importo minimo che i distributori avrebbero comunque speso, dovendo ricorrere ai TEE “virtuali”, senza poter averne rimborso almeno a breve termine”. Tale ultima previsione, infatti, proprio perché derivata implicitamente dall’esistenza di un cap al contributo pari a 250€/TEE, risulta ovviamente e necessariamente travolta dalla cancellazione di quello stesso cap.

In ogni caso, quand’anche - con un evidente scarto logico - si dovesse ritenere ancora esistente, all’interno del DM 2018, l’implicita previsione di un *floor* per i TEE virtuali (nonostante l’abolizione della disposizione ministeriale da cui tale previsione derivava), l’Autorità sarebbe in ogni caso tenuta a rispettare il chiarissimo disposto della sentenza del TAR Lombardia n.2538/2019 secondo cui l’Ente di regolazione deve sempre e comunque provvedere al proprio *officium* in maniera libera ed autonoma, senza potersi mai lasciare guidare, vincolare o condizionare in ciò da alcuna indicazione o disposizione ministeriale (rif. p.to 3.11 della Sentenza).

È pertanto chiaro che se l’Autorità dovesse confermare l’intenzione di fissare il cap al contributo in ragione della volontà di rispettare una disposizione ministeriale (addirittura implicita e di dubbia persistenza) finalizzata alla definizione del costo minimo dei TEE virtuali, tale decisione si porrebbe in aperto contrasto con le disposizioni del giudice amministrativo e risulterebbe pertanto certamente illegittima.

Anche prendendo in considerazione il ragionamento svolto dall’Autorità riguardo al “*floor* implicito”, qualora venisse confermata l’applicazione di un cap al contributo tariffario, ipotesi che riterremmo comunque non legittima, riteniamo che tale cap non possa scendere a valori al di sotto di 258÷259 €/TEE, ferma restando, in tal caso, la necessità di prevedere meccanismi a corredo che garantiscano la copertura integrale dei costi. In tali condizioni l’eventuale nuovo *floor* per il valore unitario dei TEE “virtuali” risulterebbe solo conseguenza del valore del cap al contributo (e quindi pari a 2 o 1 euro, con riferimento all’esempio ipotizzato).

L’approccio adottato nell’ipotesi appena esposta non muterebbe peraltro la considerazione espressa dall’Autorità al punto 3.6 del DCO in merito al segnale di prezzo a cui il mercato si è finora

tendenzialmente adeguato. In altri termini: a fronte di quanto osservato dall'Autorità circa il segnale di prezzo di 260 €/TEE, corrispondente alla somma del *cap* come era stato individuato dal MiSE (250 €/TEE) e di un ipotetico costo minimo dei TEE "virtuali" (10 €/TEE), saremmo ancora in presenza di un equivalente segnale di prezzo di 260 €/TEE (258 + 2 €/TEE).

Di conseguenza, non si condivide quanto espresso al punto 3.10 del DCO, ovvero non si ritiene che ad un aumento del *cap* al contributo corrisponderebbe un automatico aumento dei prezzi di mercato.

Si ritiene infatti che lo scorso anno il livello dei prezzi si sia stabilizzato ad un livello prossimo ai 260 €/TEE, peraltro per un periodo di tempo limitato e apparentemente terminato, non certo perché tale livello sia la somma di un "*floor* implicito" del costo dei TEE virtuali e del *cap* di 250 €/TEE, bensì perché tale livello è quello oltre il quale, data la formulazione che l'articolo 14bis del DM prevede per il prezzo dei TEE virtuali, non aveva senso economico per un soggetto obbligato comprare TEE sul mercato se non per adempiere alla parte di obbligo non soddisfacibile con i TEE virtuali.

Riteniamo infatti che l'effetto calmierante sui prezzi dato dal meccanismo dei TEE virtuali possa manifestarsi solo in situazioni di mercato nelle quali i soggetti obbligati abbiano la scelta, per rispettare i propri obblighi, di acquistare i titoli sul mercato o ricorrere ai TEE virtuali, e ci siano sufficienti titoli sul mercato, ossia nelle situazioni in cui i soggetti obbligati abbiamo la scelta di non comprare.

Tale condizione si è, senza dubbio, verificata nell'anno d'obbligo 2018, dove per distributori era sufficiente acquistare una quota non rilevante di titoli per poter accedere ai TEE virtuali. Difficilmente tale condizione si verificherà negli anni successivi, essendo aumentato il quantitativo di titoli da acquistare necessariamente sul mercato (costituito, lo ricordiamo, dal 18% dell'obbligo annuo in corso (t) per accedere ai TEE virtuali + il 40% dell'obbligo annuo dell'anno d'obbligo t-2).

E già l'andamento del mercato degli ultimi mesi lo sta confermando (a febbraio i titoli sono stati cambiati sul mercato del GME a oltre 266 €/TEE), andamento che comporterebbe, a regole "delibera 487", perdite per i soggetti obbligati ben oltre i 15 €/TEE che rappresenta il *cap* dei TEE virtuali.

È ragionevole ipotizzare, quindi, che fintantoché i soggetti obbligati non raggiungano il “*quorum*” per accedere ai TEE virtuali e contemporaneamente non soddisfino il proprio obbligo residuo in scadenza, i prezzi sul mercato possano innalzarsi a livelli ben superiori al valore di 260 €/TEE (con perdite superiori a 15 €/TEE per i distributori se venisse confermato il cap a 250 €/TEE), perdite compensate solo in parte, ma pur sempre a 15 €/TEE se venisse confermato il cap a 250 €/TEE, con il ricorso ai titoli virtuali per il rimanente 42% dell’obbligo annuo t.

A questo punto il limite a cui potranno tendere i prezzi sul mercato potrà essere determinato dalla stima dell’eventuale penale per il mancato soddisfacimento degli obblighi piuttosto che dalle regole di calcolo del contributo tariffario e di fissazione di un *cap* al contributo.

Peraltro, considerato l’andamento del mercato registratosi nel corso dell’anno d’obbligo 2019, la riproposizione di un meccanismo di fatto non molto dissimile da quello annullato dal TAR, comporterebbe per i soggetti obbligati, sull’anno 2019, delle perdite certe, potenzialmente anche superiori a 15 €/TEE.

Solo una grande disponibilità di TEE sul mercato, condizione che non appare verosimile quantomeno nell’immediato, potrebbe indurre gli operatori lato vendita a spingere verso il basso i prezzi, per avere una ragionevole certezza di smaltire il proprio stock di titoli e garantirsi adeguati flussi di cassa.

Né tantomeno i distributori, per la loro stessa natura di soggetti “obbligati”, dispongono delle leve necessarie per riuscire ad incidere sulle dinamiche dei prezzi (quantomeno nelle fasi di mercato “obbligate” descritte sopra).

Ricordiamo poi che in passato l’Autorità (fino alla delibera 435/17) aveva declinato l’istituto del “*valore massimo di riconoscimento*” adottando criteri di determinazione di natura “dinamica”, ossia prevedendo un limite al valore del contributo che seguisse dinamicamente l’andamento dei prezzi medi di mercato. Ciò aveva costituito un valido stimolo per i soggetti obbligati a conseguire acquisti “efficienti” sul mercato e limitare al minimo le perdite nei casi di acquisto a valori medi di mercato.

Fatta salva, quindi, la piena potestà del Regolatore nel definire in modo autonomo il meccanismo di calcolo del contributo tariffario, riteniamo però che non si possa prescindere dall’esigenza che

venga garantito il ristoro integrale degli oneri sopportati dai soggetti obbligati.

Qualora il meccanismo da sé non fosse in grado di salvaguardare tale principio, per ragioni legate all'opportunità di perseguire anche gli altri obiettivi del meccanismo (i.e. limitare il ricorso ai TEE "virtuali" e contenere l'impatto degli oneri a carico della generalità della clientela finale), allora esso dovrà essere accompagnato da altri strumenti di tutela per i soggetti obbligati, come ad esempio l'attivazione della componente tariffaria a copertura di oneri derivanti da modifiche normative (il parametro "Y" della formula del *price cap* dei costi operativi o l'adozione di soluzioni equivalenti).

Tali strumenti, che potrebbero coprire anche le perdite consuntivate nell'anno d'obbligo 2018, appaiono necessari fintantoché non si sia proceduto ad una riforma più organica dell'intero meccanismo dei TEE previsto dal DM 11 gennaio 2017.

Forme più efficaci di contenimento del costo totale per il sistema appaiono ottenibili solo se saranno attuate riforme più strutturali dell'intero meccanismo dei TEE che, come detto, auspichiamo possano trovare attuazione al più presto, di modo che si possa pervenire ad un riequilibrio tra domanda e offerta di titoli e, conseguentemente, consentire il dispiegarsi delle normali dinamiche del mercato.

Sotto questo profilo, un'utile occasione potrebbe essere rappresentata dal processo di recepimento della Direttiva UE 2018/2002, che modifica la Direttiva 27/2012/UE sull'efficienza energetica, che dovrà concludersi entro la scadenza per il recepimento del 25 giugno 2020. Infatti, lo schema di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva predisposto dal Governo (Atto del Governo n.162) apre alla possibilità per l'auspicata riforma, prevedendo, tra l'altro, che all'art.6, comma 1, lettera f) i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico *"concernenti la periodica determinazione degli obiettivi di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati bianchi [...] possono prevedere, anche su proposta o segnalazione dell' ARERA, modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati di attribuzione dei benefici, [...] nonché sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione d'ambito dei soggetti obbligati, misure per l'incremento dei progetti presentati, per semplificare l'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi, o*

*per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti”.*

Tutto ciò premesso e ferme restando le nostre considerazioni in merito all’opportunità di un profondo ripensamento rispetto alla struttura proposta di nuovo meccanismo di calcolo del contributo tariffario, di seguito formuliamo osservazioni anche puntuali agli orientamenti prospettati dall’Autorità nel presente DCO.

Con riferimento alla nuova formula di definizione del contributo e del parametro “delta”, pur comprendendo quanto indicato dall’Autorità in merito ad un meccanismo di *profit sharing* che permetta ai soggetti obbligati di beneficiare di eventuali prezzi di scambio inferiori al cap al contributo si evidenziano le seguenti perplessità:

- non risulta chiaro come la presenza di tale meccanismo possa incidere effettivamente sul mercato determinando una diminuzione dei prezzi degli scambi: già con lo schema del DM e della 487/2018 i soggetti obbligati avrebbero beneficiato di scambi di mercato a livelli inferiori ma ciò non ha impedito che il prezzo sia stato fatto sostanzialmente dai venditori di TEE che hanno semplicemente offerto a livelli di prezzo che rendevano indifferente la perdita per i soggetti obbligati sia attraverso TEE fisici che virtuali;
- il meccanismo prospettato è completamente asimmetrico - in quanto ipotizzato come solo di *profit sharing* e non anche *loss sharing*, e non prevede quindi in alcun modo una condivisione delle perdite (e le perdite sono lo scenario più probabile in quanto, come esposto al punto precedente, non si ritiene che le misure prospettate possano far decrementare i prezzi degli scambi);
- non appaiono fondate le argomentazioni dell’Autorità volte a sostenere che diversi gradi di liquidità del mercato dei TEE determinerebbero mix altrettanto diversificati nell’utilizzo di TEE e TEE “virtuali” per l’assolvimento degli obblighi da parte dei distributori; per come è strutturato il meccanismo TEE, se il mercato è “lungo” l’utilizzo di TEE “virtuali” al posto di TEE non risulta economicamente razionale, poiché l’operatore si espone ad una perdita potenziale (pari al controvalore del TEE “virtuale”) qualora le condizioni di mercato del successivo anno non siano altrettanto liquide e il soggetto obbligato non disponga di sufficienti TEE per riscattare anche quelli “virtuali” richiesti nell’anno precedente. Corrispondentemente, se il

mercato è “corto” e il soggetto obbligato è in carenza di titoli, si trova costretto a subire, in caso di acquisto di TEE a valori superiori a 260 euro, una perdita “secca” anche superiore a 15 euro per poter raggiungere la soglia del 30% necessaria ad accedere al meccanismo dei TEE “virtuali”.


### **Definizione del parametro $\delta$**

In merito alla valorizzazione del parametro  $\delta$ , si osserva, anzitutto, di non intravedere, nell’attuale situazione, particolari effetti derivanti dall’introduzione del parametro  $\delta$  finalizzato a stimolare un mercato maggiormente efficiente, dato che, a causa delle perduranti condizioni di mercato “corto”, difficilmente si ritiene che l’applicazione del parametro  $\delta$  possa risultare efficace nel ridurre i prezzi dei titoli.

In ogni caso si considerano adeguati valori inferiori a quelli prospettati nel DCO che almeno permettano ai soggetti obbligati di trattenere percentuali significative, e non residuali come quelle risultanti dai valori prospettati di  $\delta$ , degli eventuali profitti derivanti da scenari di prezzo al momento poco probabili, che quanto meno renda il meccanismo speculare rispetto alle perdite, più probabili, che i DSO potranno conseguire.

Si evidenzia poi l’incorrettezza di quanto esposto al punto 3.21 del DCO (il flesso si ha fra 245 e 250€/TEE e non fra 235 e 240€/TEE) e si riporta la figura 2 del DCO 2 rifatta secondo i nostri calcoli:

Figura 2 DCO 47/2020 rifatta con cap contribuito =250€/TEE  
 (contributo **unitario** erogato- costi sostenuti **medi unitari**)/prezzi **medi** di scambio



## **Definizione del parametro $P_{\text{SCAMBI}}(t)$ e incidenza dei bilaterali (spunto di consultazione Q2 per la parte relativa agli scambi bilaterali):**

Si condivide che la variabile ***“prezzo rilevante mensile dei bilaterali”*** possa essere definita come prospettato al punto 3.15 del DCO, poiché ciò permetterebbe di rendere la formula di calcolo del contributo tariffario maggiormente aderente alle attuali condizioni del mercato TEE (la maggior parte degli odierni scambi bilaterali avviene infatti a prezzi superiori alla vigente soglia di prezzo rilevante ( $< 250 \text{ €/TEE}$ ) e i pochissimi titoli scambiati a valori medi “rilevanti” sono transati a valori anche di molto inferiori a  $250 \text{ €/TEE}$ ). Si propone inoltre di considerare tutti gli scambi avvenuti all’interno della fascia costituita dal prezzo rilevante del mese precedente  $\pm 20\%$  senza che vengano esclusi gli scambi superiori a  $260 \text{ €/TEE}$  rientranti nella suddetta fascia mensile.

Non si concorda con la quantificazione del parametro  $Q_{\text{BLT}}(t)$  in quanto è prospettato che includa tutte le quantità di TEE scambiati bilateralmente ad un prezzo inferiore a  $260 \text{ €/TEE}$ . Si ritiene infatti che tale parametro dovrebbe essere in tutto e per tutto coerente con il parametro  $P_{\text{RILEVANTE BLT}}(t)$  e che, quindi, debba includere le sole quantità degli scambi bilaterali avvenuti all’interno delle fasce mensili (e che siano stati consideranti nelle computazioni dei *“prezzi rilevanti mensili dei bilaterali”*).

In conclusione, riteniamo opportuno ridurre l’incidenza dei bilaterali, sia in termini di prezzo che di quantità, nella determinazione del prezzo medio degli scambi di TEE, in considerazione della loro minore rappresentatività delle dinamiche di mercato rispetto ai titoli scambiati sulla piattaforma gestita dal GME.

### Spunti per la consultazione

Q4 Si condivide quanto esposto dall’Autorità in merito all’aggiornamento del contributo tariffario riconosciuto per l’anno d’obbligo 2018? In caso contrario, si motivino dettagliatamente eventuali aspetti che possano supportare scelte differenti da quelle esposte.

In virtù del ruolo “passante” che i soggetti obbligati dovrebbero avere nell’ambito del meccanismo dei TEE, riteniamo necessario

che alle imprese distributrici, a fronte di una condotta nell'acquisto dei titoli rispondente alla situazione e ai livelli di prezzo del mercato, sia sempre garantito il recupero delle perdite registrate per acquistare i quantitativi di titoli per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico.

Per quanto riguarda specificatamente il contributo 2018, la conferma del valore già oggetto di erogazione non permetterebbe alcun tipo di recupero, mentre l'applicazione delle regole prospettate nel DCO all'anno d'obbligo 2018 (o meglio alla porzione di anno d'obbligo 2018 che parte da ottobre 2018) comporterebbe di certo un innalzamento del contributo tariffario 2018, ma permetterebbe un recupero di entità comunque molto limitata.

Per quanto esposto sopra, si ritiene adeguato che il contributo 2018 venga ricalcolato e le differenze vengano conguagliate ai soggetti obbligati.

Ricordiamo ad ogni modo che le perdite subite dagli operatori potrebbero essere altresì sanate ricorrendo, per le imprese interessate, al meccanismo (citato più sopra) previsto all'art. 49, comma 49.1, lettera d) della RTDG 2020-2025 (All. a Delib. 570/2019) o a meccanismi equivalenti.

Al punto 3.28 ARERA dichiara che le nuove regole saranno applicate all'anno d'obbligo 2019 attualmente in corso. Per stimare il contributo 2019 con le regole prospettate necessitiamo che vengano pubblicati i "prezzi rilevanti mensili bilaterali" ricalcolati con l'inclusione degli scambi fra 250€/TEE e 260 €/TEE e le quantità dei bilaterali scambiati a prezzi inferiori di 260€/TEE.

Se invece venissero definite altre regole per la determinazione del contributo sarebbero necessari dati differenti: ad esempio, ove fosse accolto quanto più sopra proposto riguardo a "*prezzo rilevante mensile dei bilaterali*" e  $Q_{BLT}(t)$  sarebbe necessario disporre, per esprimere eventuali valutazioni, di tali quantità ricalcolate.

#### Spunti per la consultazione

Q5. Si condivide la scelta di mantenere la ratio delle disposizioni in merito al contributo in acconto - già oggetto di conferma ex tunc con la deliberazione 529/2019/R/efr (punto 4, lettera a)) - e non modificarne il valore?

Si condivide la proposta di confermare le modalità di calcolo del contributo riconosciuto in acconto; si ritiene tuttavia che il valore forfettario vada aumentato (da 175 a circa 181 €/TEE) in primo luogo alla luce della richiesta, che si auspica venga accolta, di aumentare - da 250 a 258÷259 €/TEE - il contributo tariffario massimo.

In ogni caso le ragioni alla base del mantenimento del valore stabilito per il contributo in acconto (175 €/TEE) non sembrano comunque adeguatamente fondate.

Non ci risultano inoltre chiaramente comprensibili le ragioni alla base dell'orientamento dell'Autorità volto a mantenere prudenzialmente invariata - al 30% - la percentuale di decurtazione rispetto al *cap*: si ritiene infatti che, dato l'andamento di mercato osservato e considerando le misure prospettate che non parrebbero in grado di modificare il livello dei prezzi, nonché il fatto che a partire dall'anno d'obbligo 2019 potranno essere oggetto di riscatto i TEE "virtuali" utilizzati negli anni precedenti, anche una percentuale di decurtazione del contributo massimo pari al 10% permetterebbe di evitare il rischio di congruagli negativi.

#### Spunti per la consultazione

Q6. Si condivide la scelta di mantenere inalterate le disposizioni già previste in materia di erogazione dei contributi?

In linea di principio si considera adeguato mantenere inalterate le disposizioni in materia di modalità di erogazione dei contributi, in quanto prassi ormai consolidate.

Con specifico riferimento alle tempistiche di erogazione del contributo riconosciuto in acconto, riterremmo utile che venisse esplicitata - sulla scorta di quanto già avvenuto negli anni passati - la scelta del 31 dicembre come termine ultimo entro cui la CSEA effettua le relative erogazioni. Ciò permetterebbe infatti di continuare a fruire dei positivi effetti derivanti dall'introduzione della sessione di annullamento TEE di novembre, anche tenendo presente che:

- il periodo di maggiore tensione di liquidità per le aziende si verifica proprio alla fine dell'anno solare;
- un'erogazione del contributo dopo il 31 dicembre impedirebbe alle aziende di includere tali importanti partite economiche nella posizione finanziaria netta (PFN) di fine anno, con effetti

potenzialmente negativi sulle valutazioni che finanziatori e/o investitori effettuano in merito a tali imprese.

Alla luce di ciò, riterremmo utile confermare quanto già accaduto in passato, ossia che il GSE possa svolgere le verifiche sugli annullamenti dei TEE con una tempistica tale da permettere alla CSEA di erogare i contributi in acconto entro la fine dell'anno solare.

#### Spunti per la consultazione

Q7. Si condivide l'orientamento di non prevedere più una specifica raccolta dati ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati e della ripartizione tra essi degli obiettivi, nel caso di fissazione di obiettivi per gli anni successivi al 2020?

In merito alla proposta di superare la raccolta dati specifica per la determinazione, e suddivisione tra soggetti obbligati, degli obiettivi di risparmio energetico e utilizzare (nel settore gas) quanto comunicato dai distributori ai sensi dell'articolo 38 della RQDG, sebbene da un punto di vista di snellimento e ottimizzazione delle procedure tutto ciò appaia condivisibile, presenta anche diverse e non trascurabili problematiche che andrebbero opportunamente valutate e per cui andrebbe individuata una corrispondente soluzione.

Innanzitutto, mentre il DM 11.01.2017 e s.m.i. - come d'altra parte tutti i precedenti decreti in tema - assegna gli obiettivi di efficienza energetica sulla base del quantitativo di gas che i soggetti obbligati riconsegnano ai clienti finali, i dati comunicati ai sensi dell'art. 38 della RQDG farebbero riferimento alle quantità di gas immesse in corrispondenza dei punti di riconsegna della rete di trasporto (le c.d. cabine Remi); tale differenza implicherebbe dunque la necessità di modificare la *ratio* con cui, a partire dall'anno d'obbligo 2020, il Ministero individuerà gli obiettivi di efficienza energetica.

Inoltre, mentre oggi - sempre in base alle previsioni del DM 11.01.2017 e s.m.i. - la comunicazione del quantitativo di gas distribuito considerato ai fini della determinazione degli obiettivi di efficienza energetica deve essere effettuata mediante dichiarazione autocertificata della società di distribuzione, l'utilizzo dei dati comunicati ai sensi dell'art. 38 della RQDG non risponderebbe a tale logica (a meno di specifiche modifiche, la raccolta dati relativa alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas può essere

infatti svolta da soggetti diversi dal Legale Rappresentante della società).

Infine, facciamo presente che nei casi di reti di distribuzione non alimentate direttamente da una cabina Remi, bensì da una rete di distribuzione gestita da un altro distributore (c.d. distributore "sottendente"), quest'ultimo soggetto - a meno di non apportare specifiche correzioni ai dati comunicati ai sensi dell'art. 38 della RQDG - rischierebbe di vedersi attribuiti anche i volumi di gas distribuiti sulle reti sottese alla sua, con la conseguenza che i suoi obiettivi di risparmio energetico sarebbero erroneamente incrementati (e, corrispondentemente, verrebbero azzerati i target assegnati ai distributori ad esso sottesi).

Per tutte le suddette ragioni, riteniamo che gli impatti della proposta illustrata nel DCO andrebbero opportunamente valutati, ferma restando la necessità di garantire la conformità alle disposizioni ministeriali in tema.